



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Area Tecnica

**Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13
Deliberazione della Giunta regionale n. 19/48 del 1 giugno 2023
“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, comma 2, lett. b).
Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei
comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”.
Annualità 2022/2023 (economie) e 2024**

BANDO DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

In esecuzione della determinazione n. 365/159/T del 13.06.2024;

RENDE NOTO

Che questo Comune, in conformità alle direttive definite nel “Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari” allegato alle deliberazioni G.R. n. 20/59 del 30.06.2022 e G.R. n. 19/48 del 01.06.2023, nonché ai criteri prioritari per la stesura della graduatoria di merito dei beneficiari approvati con delibera della Giunta Comunale n. 115 del 09.11.2022, deve procedere

all'assegnazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, da finanziarsi con le somme costituenti economia di spesa per gli anni 2022/2023 e con quelle di competenza per l'anno 2024.

La dotazione finanziaria riferita al presente bando è pari a complessivi euro 85.711,58, di cui euro 3.997,95 relativi ad economie per l'anno 2022, euro 21.744,42 relativi ad economie per l'anno 2023 ed euro 59.969,21 relativi alla dotazione per l'anno 2024.

In tal senso gli interessati dovranno fare pervenire a questa sede, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 agosto 2024**, apposita domanda in carta libera, nella forma dell'autocertificazione, redatta compilando il modulo allegato al presente bando.

L'assegnazione ai soggetti interessati sarà regolata dal seguente articolato:

Art. 1 – Oggetto ed entità del contributo e soggetti destinatari

Il contributo é concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica.

La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione.

Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Villanovaforru o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo Comune della Sardegna (con meno di 3.000 abitanti).

Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Villanovaforru e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un Comune della Sardegna.

Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto, come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985.

Art. 2 – Interventi ammessi, impegni del beneficiario e cause di revoca

Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio.

Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione.

Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi.

Saranno ammessi al contributo gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 1 gennaio 2022.

Art. 3 – Vigilanza per il rispetto degli impegni del beneficiario del contributo

Nel periodo di tempo intercorrente tra la data in cui il beneficiario stabilisce la propria residenza nell'abitazione acquistata o ristrutturata e fino al quinto anno successivo, gli uffici comunali effettueranno almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.

Art. 4 – Punteggio per la stesura della graduatoria di merito

Le domande di contributo saranno selezionate mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi di merito:

- | | | |
|---|-------|----|
| • Soggetti che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune | punti | 10 |
| • Soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico | punti | 8 |
| • Soggetti con nucleo familiare numeroso (più di 4 componenti) | punti | 6 |
| • Soggetti che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili | punti | 4 |
| • Giovani coppie | punti | 11 |

A parità di punteggio sarà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso.

Si puntualizza che:

- per "nucleo familiare" si intende quello attestato dalla certificazione anagrafica;
- per "giovani coppie" si intendono i nuclei familiari di "recente formazione", ovvero:
 - a) quelli in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando;
 - b) quelli in cui i conviventi, tanto sotto forma di convivenza, di unione civile che di convivenza di fatto ai sensi della legge 76/2016, quindi senza discriminazione di genere, dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 5 – Modalità di concessione del contributo

Il contributo è concesso dal Responsabile dell'Area Tecnica, previa stesura della graduatoria di merito, nei seguenti termini:

- a) In caso di acquisto: nella misura del 100% dietro presentazione di atto notarile di rogito ovvero di idonea garanzia fideiussoria (assicurativa o bancaria) di importo pari al contributo concesso;
- b) In caso di ristrutturazione:
 - nella misura del 40% dopo l'acquisizione del titolo edilizio necessario per l'esecuzione dei lavori, accompagnato dal computo metrico estimativo dell'intervento;
 - nella misura del 60% dopo l'acquisizione del certificato di agibilità dell'immobile ristrutturato;
 - nella misura del 100% dopo l'acquisizione del titolo edilizio necessario per l'esecuzione dei lavori, accompagnato dal computo metrico estimativo dell'intervento e da idonea garanzia fideiussoria (assicurativa o bancaria) di importo pari al contributo concesso.

Eventuali controlli a campione potranno essere svolti dagli uffici comunali in piena autonomia e nel rispetto delle norme vigenti qualora vi sia un ragionevole dubbio sulla autocertificazione. Resta salva l'azione penale in caso di falsità in atti.

Art. 6 – Revoche

Il mancato rispetto delle norme indicate nel presente bando e delle dichiarazioni fatte, nonché la falsità delle informazioni rese in sede di richiesta, comportano la revoca della concessione del contributo.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 8 – Istanza di partecipazione e relativa documentazione

La domanda di concessione del contributo, corredata di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (*utilizzando il modulo Allegato 1*), deve pervenire al protocollo generale del Comune entro il termine sopra indicato, a pena di esclusione.

È consentita la trasmissione tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it.

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere rese in carta semplice, con la sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Art. 9 – Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta INFORMATION & SECURITY SRLS, con sede in Viale del Lavoro n.15 – Nuoro – C.F. e P.I. 01618090912 – pec informationandsecurity@pec.it.

Art. 10 – Informazioni

Ufficio competente. Ufficio Tecnico

Indirizzo postale: Piazza Costituzione n. 1 – 09020 Villanovaforru (SU) – Italia

Indirizzo web istituzionale: <http://www.comune.villanovaforru.ca.it/>

Fax: +39 07093451250

Pec: protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it

Responsabile del Procedimento: Geom. Antonello Rossi

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi a:

Geom. Antonello Rossi - Tel. 07093451219 Fax 07093451250

- e-mail ufficiotecnico@comune.villanovaforru.ca.it

- pec protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it

Art. 11 – Normativa e atti di riferimento

- Statuto comunale vigente ed in particolare Titolo I articoli 1e 2 e Titolo V rubricato fiscalità e contabilità - articoli da 67 a 71, che dispongono in merito alla salvaguardia del tessuto economico sociale del territorio;

- DUP 2024/2026 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 06.12.2023;

- L.R. 9 marzo 2022 n. 3, art. 13 recante “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”;

- Allegato alla deliberazione G.R. n. 20/59 del 30.06.2022;

- Allegato alla deliberazione G.R. n. 19/48 del 01.06.2023;

- Deliberazione G.C. n. 115 del 09.11.2022.

Art. 12 – Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato per sessanta giorni consecutivi:

- sul sito istituzionale del Comune di Villanovaforru;
- sul profilo del committente;
- all'Albo Pretorio on-line.

Allegati

- Modulo di domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva.

Villanovaforru, li 13.06.2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Antonello Rossi

(firmato digitalmente)